

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE.

Libro IV - Delle obbligazioni Titolo I - Delle obbligazioni in generale

Art. 1194 Imputazione del pagamento agli interessi

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.